



COMUNE DI TERNI
Direzione Ambiente

Corso del Popolo, 30
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.830

comune.terni@postacert.umbria.it

G.L.A.S. Consulting di Giammarco Bassetti & C SAS
Loc. Pardo n.9
05029 Sangemini (TR)
glasconsultingsas@pec.it

Alla Prefettura di Terni

ALL'AUSL

Al Comando Polizia Municipale
S E D E

OGGETTO: Ordinanza contingibile prot. n. 116335 del 07.08.2021 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. "Camping Lago di Piediluco" sito in Via dell'Ara Marina 2. Revoca e adozione nuove misure a tutela della salute pubblica.

ORDINANZA A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19’”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19’”;

Visti i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n.222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n.35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19”;

Vista la legge 159 del 27 novembre 2020 la quale stabilisce che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito con legge 29 gennaio 2021, n. 6;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito con legge 12 marzo 2021, n. 29;

Vista la legge n. 87 del 17 giugno 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da covid -19”;

Viste le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate il 28 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota USL Umbria 2 n. I 60033 del 07.08.2021, acquisita in pari data al protocollo del Comune con il n. I 16301;

CONSIDERATO che

- tra gli ospiti del “Camping Lago di Piediluco”, all’esito delle prime indagini sanitarie svolte dalla USL Umbria 2, era stato identificato un cluster di SARS-Cov-2;
- in particolare, la ASL ha proceduto come di consueto al tracciamento dei contatti organizzando uno screening per tutti gli ospiti ed il personale addetto;
- tutti i soggetti positivi ed i loro contatti stretti venivano allontanati dal camping e posti in isolamento presso il proprio domicilio;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza sindacale prot. I 16335 del 07.08.2021 con la quale il Sindaco ha adottato misure contingibili e urgenti volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale determinatasi presso il “Camping Lago di Piediluco” all’esito delle indagini svolte dalla USL Umbria 2, come riferite dalla sopra citata nota n. n. I 60033 del 07.08.2021;

DATO ATTO che

- in data 06.08.2021 si insediava, in modalità videoconferenza, un tavolo tecnico costituito dal Sindaco, dal Vicesindaco, dall’Assessore allo Sport, dalla USL Umbria 2, della Direzione Ambiente e della Direzione Polizia Locale allo scopo di valutare le risultanze fino a quel momento emerse dalle indagini della USL Umbria 2 nonché di valutare i provvedimenti da adottare a salvaguardia della salute pubblica, tenuto anche conto della complessità della struttura interessata dai contagi, del particolare periodo estivo, degli interessi economici e sociali coinvolti;
- il tavolo tecnico, riunito dalle ore 18.00 alle ore 00.00, procedeva altresì con una specifica audizione del gestore della struttura al fine di acquisire informazioni logistiche della struttura recettiva;
- successivamente, il tavolo tecnico si riuniva in data 09.08.2021 alle ore 13:00 per acquisire aggiornamenti in ordine alle indagini condotte dalla USL Umbria 2; si procedeva altresì con l’audizione del gestore per aggiornamenti sulle azioni poste in atto nella struttura recettiva e sulle ulteriori attività ritenute necessarie prima della riapertura degli ingressi, con particolare riferimento alle procedure di registrazione dei visitatori, alle misure straordinarie e periodiche di sanificazione nonché per definire le misure prudenziali di distanziamento da mantenere per un congruo periodo di tempo, anche in considerazione degli afflussi di visitatori prevedibili in concomitanza delle festività di agosto;

PRESO ATTO altresì della nota USL Umbria 2 prot. I 62193 del 10.08.2021, acquisita in pari data al protocollo del Comune con il n. I 17567, di aggiornamento sulle risultanze delle indagini sanitarie svolte, all’esito delle quali sono risultati n. 23 casi di tamponi positivi, posti in isolamento domiciliare, nonché individuati ulteriori n. 4 contatti con positivi, posti anch’essi in isolamento domiciliare in attesa degli esiti dei tamponi;

CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. I 62193 del 10.08.2021 la USL Umbria 2 propone l’aggiornamento dell’Ordinanza n. I 16335 del 07.08.2021, prevedendo la possibilità di consentire l’accesso degli ospiti alla struttura del campeggio alle seguenti condizioni:

Esecuzione preliminare di una sanificazione straordinaria debitamente documentata ed intensificazione delle attività di sanificazione ordinarie con dotazione del personale degli idonei DPI;

Istituzione di un registro delle presenze giornaliera con tutti i dati utili al tracciamento relativo agli ospiti stagionali ed a quelli di passaggio;

Fino al giorno 16.08.2021:

mantenimento delle misure di distanziamento già previste con divieto di tutte le attività che comportino assembramenti;

somministrazione di cibi e bevande adottando tutte le misure cautelative di cui al punto precedente.

RITENUTO di dover adottare, a salvaguardia della salute pubblica e nelle more del completamento delle indagini in corso da parte della USL Umbria 2, i provvedimenti contingibili ed urgenti volti a contrastare la diffusione dei contagi all'interno della struttura del "Camping Lago di Piediluco" così come proposti dalla USL Umbria 2 con nota prot. 162193 del 10.08.2021, prevedendo conseguentemente la revoca della precedente Ordinanza n. 116335 del 07.08.2021;

VISTI l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modificazioni

ORDINA

Alla Soc. G.L.A.S. Consulting di Giammarco Bassetti & C SAS - gestore del Campeggio Lago di Piediluco sito in Loc. Piediluco (TR), via dell'Ara Marina n. 2:

1. Gli accessi potranno avvenire previa adozione delle seguenti misure preventive:
 - a. Esecuzione preliminare di una sanificazione straordinaria debitamente documentata da esibirsi, ove richiesta, agli organi preposti ai controlli, anche ai fini della verifica di ottemperanza alla presente Ordinanza;
 - b. Intensificazione delle attività di sanificazione ordinarie con dotazione del personale degli idonei DPI, prevedendo allo scopo una procedura scritta, che dovrà essere resa nota al personale addetto ed esibita, ove richiesta, agli organi preposti ai controlli, anche ai fini della verifica di ottemperanza alla presente Ordinanza;
 - c. Istituzione di un registro delle presenze giornaliera con tutti i dati utili al tracciamento relativo agli ospiti stagionali ed a quelli di passaggio; il registro dovrà essere reso disponibile alla USL Umbria 2, ove richiesto, in via informatica;
2. di informare tutti gli ospiti e tutto il personale operante che all'interno della struttura vigono i seguenti obblighi comportamentali fino al giorno 16.08.2021 (incluso), fatte salve ulteriori proroghe disposte eventualmente dal Sindaco:
 - i. all'interno della struttura è vietato ogni tipo di assembramento; dovrà essere mantenuta una distanza di sicurezza –all'aperto - di almeno 1,5 metri tra gli ospiti non appartenenti al medesimo nucleo familiare;
 - ii. nei locali interni e in prossimità di pertinenze comuni (bagni, reception ecc...) vige l'obbligo di indossare la mascherina protettiva;
 - iii. il personale adibito alla gestione del campeggio dovrà costantemente utilizzare mascherina di tipo FP2 e guanti sterili, che dovranno essere sostituiti ogni qual volta avvenga contatto anche indiretto;
 - iv. la vendita di cibi e bevande all'interno della struttura del campeggio è consentita a condizione che il personale addetto indossi mascherine di tipo FP2, guanti usa e getta e provveda a costanti sanificazioni delle mani dopo la distribuzione;

- v. sono vietate iniziative conviviali e ricreative tra ospiti della struttura non appartenenti al medesimo nucleo familiare (pasti in comune, giochi di gruppo, riunioni, stazionamento presso piazzole assegnate ad altri nuclei familiari) che possano determinare assembramenti;
 - vi. gli ospiti e il personale addetto alla gestione del Campeggio sono tenuti ad osservare tutte le indicazioni fornite dalla USL anche per le vie brevi;
3. di obbligare il gestore a disporre la sospensione dal lavoro per gli operatori che dovessero disattendere le indicazioni della USL Umbria 2;

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza prot. n. 116335 del 07.08.2021;

RENDE NOTO

che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza, comporta l'applicazione dell'art. 650 C.P. "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro";

DÀ MANDATO

Alla Direzione Ambiente, di provvedere con specifica informativa alla popolazione sui contenuti della presente ordinanza e di effettuare tutte le misure di messa in sicurezza di emergenza atte alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana;

Al Comando Polizia Municipale di vigilare sulla puntuale osservanza della presente Ordinanza.

Si precisa che, all'esito di ulteriori indagini da parte della USL Umbria 2 ovvero qualora, nel corso delle stesse, dovessero emergere ulteriori elementi rilevanti relativamente alla diffusione dei contagi, si potranno valutare ulteriori provvedimenti ordinatori.

Si informa, ai sensi dell'art.8 L.241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Grigioni, Dirigente della Direzione Ambiente – Corso del Popolo 30 - e che gli atti del procedimento potranno essere richiesti alla medesima Direzione Ambiente.

Si informa altresì – ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 – che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notificazione del documento medesimo.

Il Sindaco
(*Avv. Leonardo Latini*)